



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro
D.R. n. 339

IL RETTORE

- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro, emanato con D.R. n. 657 del 4 luglio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 12.07.2011, n. 160; modificato con D.R. n. 305 del 07.03.2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale del 23.03.2023 n. 70;
- VISTE le Disposizioni regolamentari relative agli Organi Ausiliari, modificate da ultimo con D.R. n. 1813 del 05.12.2024, in atto vigenti;
- VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico, nella seduta del 14.02.2025, con la quale è stata approvata la modifica dell'art. 2, lett. a) e del punto 2.2, lett. h) delle Disposizioni regolamentari relative agli Organi Ausiliari;

DECRETA

Per le motivazioni espresse nel preambolo

Art. 1

Le Disposizioni regolamentari relative agli Organi Ausiliari sono modificate all'art. 2, lett. a) e al punto 2.2, lett. h), come di seguito riportato:

Art. 2 Disposizioni regolamentari relative agli Organi Ausiliari, in atto vigenti.

Art.2. Centri di Servizio e di ricerca

I CIS ed i CR sono istituiti dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Senato Accademico, ai sensi dell'art.13 dello Statuto dell'Università. Il Senato Accademico contestualmente alla proposta di istituzione dei Centri di servizio e ricerca, propone altresì la nomina dei rispettivi Responsabili.

I Centri di Servizio Interdipartimentali (CIS) hanno la finalità di assicurare servizi di particolare complessità e di interesse generale per

Proposta di modifica dell'art. 2 delle Disposizioni regolamentari relative agli Organi Ausiliari.

Art.2. Centri di Servizio e di ricerca

I CIS ed i CR sono istituiti dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Senato Accademico, ai sensi dell'art.13 dello Statuto dell'Università. Il Senato Accademico contestualmente alla proposta di istituzione dei Centri di servizio e ricerca, propone altresì la nomina dei rispettivi Responsabili.

I Centri di Servizio Interdipartimentali (CIS) hanno la finalità di assicurare servizi di particolare complessità e di interesse generale per



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

i Dipartimenti, le Scuole e le strutture amministrative, nonché di gestire ed utilizzare strumentazione comune.

I Centri di Ricerca (CR) hanno la finalità di realizzare ricerche di particolare rilievo per progetti di durata pluriennale, anche avvalendosi di attrezzature, competenze e professionalità dei Dipartimenti e CIS o dell'Ateneo.

- a) I Centri di Ricerca dell'area biomedica-farmacologica ad elevato contenuto tecnologico (con una dotazione di attrezzature del valore di almeno 1 milione di euro) sono Unità di ricerca che vengono costituite temporaneamente sulla base di un progetto di ricerca la cui durata non può eccedere i 5 anni e possono essere rinnovati.
- b) I Centri di ricerca dell'area storica-economico-giuridico-sociale e quelli dell'area biomedica non inclusi nel precedente punto a), hanno una durata di 3 anni e possono essere rinnovati.

In particolare, con la costituzione di tali Centri, l'Ateneo promuove lo sviluppo della ricerca e la diffusione dei suoi risultati nel mondo accademico e in Enti di Ricerca pubblici e privati; promuove l'integrazione delle attività di ricerca favorendo la collaborazione tra Dipartimenti dell'Ateneo e tra questi ed altre Università, Enti di Ricerca e mondo imprenditoriale; fornisce specifiche competenze ad Enti pubblici e privati che ne facciano richiesta secondo modalità stabilite da apposite convenzioni; contribuisce alla formazione di personale specializzato nell'uso di particolari attrezzature scientifiche e nell'applicazione di nuove tecnologie.

(...)

2.2 Centri di Ricerca (CR)

(...)

i Dipartimenti, le Scuole e le strutture amministrative, nonché di gestire ed utilizzare strumentazione comune.

I Centri di Ricerca (CR) hanno la finalità di realizzare ricerche di particolare rilievo per progetti di durata pluriennale, anche avvalendosi di attrezzature, competenze e professionalità dei Dipartimenti e CIS o dell'Ateneo.

- a) I Centri di Ricerca dell'area biomedica-farmacologica ad elevato contenuto tecnologico (con una dotazione di attrezzature del valore di almeno 1 milione di euro) sono Unità di ricerca che vengono costituite temporaneamente sulla base di un progetto di ricerca la cui durata non può eccedere i 5 **tre** anni e possono essere rinnovati.
- b) I Centri di ricerca dell'area storica-economico-giuridico-sociale e quelli dell'area biomedica non inclusi nel precedente punto a), hanno una durata di 3 anni e possono essere rinnovati.

In particolare, con la costituzione di tali Centri, l'Ateneo promuove lo sviluppo della ricerca e la diffusione dei suoi risultati nel mondo accademico e in Enti di Ricerca pubblici e privati; promuove l'integrazione delle attività di ricerca favorendo la collaborazione tra Dipartimenti dell'Ateneo e tra questi ed altre Università, Enti di Ricerca e mondo imprenditoriale; fornisce specifiche competenze ad Enti pubblici e privati che ne facciano richiesta secondo modalità stabilite da apposite convenzioni; contribuisce alla formazione di personale specializzato nell'uso di particolari attrezzature scientifiche e nell'applicazione di nuove tecnologie.

(...)

2.2 Centri di Ricerca (CR)

(...)



Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

<p>h) Il Responsabile si avvale di un Comitato Scientifico composto da un minimo di 2 membri, a un massimo di 6 membri individuati come esperti del settore di ricerca del Centro. In ogni caso la maggioranza dei membri, incluso il Responsabile, deve appartenere ai ruoli dell'Ateneo. Il numero totale dei componenti, incluso il Responsabile deve essere dispari. I componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal Rettore su proposta del Responsabile del CR e durano in carica per tutta la durata effettiva del Centro di Ricerca.</p>	<p>h) Il Responsabile si avvale di un Comitato Scientifico composto da un minimo di 2 3 membri, a un massimo di 6 membri individuati come esperti del settore di ricerca del Centro. In ogni caso la maggioranza dei membri, incluso il Responsabile, deve appartenere ai ruoli dell'Ateneo. Il numero totale dei componenti, incluso il Responsabile, Presidente del Comitato Scientifico, deve essere dispari. I componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal Rettore su proposta del Responsabile del CR e durano in carica per tutta la durata effettiva del Centro di Ricerca.</p>
--	---

Art. 2

Le Disposizioni regolamentari relative agli Organi Ausiliari modificate entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Ai sensi della normativa vigente, il presente decreto è sottratto al controllo di legittimità e sarà acquisito al Registro della raccolta interna dell'Ateneo.

Catanzaro,

24 FEB. 2025

Il Rettore
Prof. Giovanni Cuda